

Il Tribunale composto da

Presidente avv. Francesco Lanocita

Giudice avv. Arianna De Luca

Giudice avv. Aurelio Maiorana

ha emesso la seguente sentenza

all'udienza camerale del 24.02.2022 nel procedimento tra il PF ed il tesserato dott. Edoardo d'Avossa (DVD001)


INCOLPATO

di avere violato i principi di lealtà e probità sanciti dagli artt.7, 15 e 48 dello Statuto Federale e dall'art.2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (richiamato dallo stesso art.15 dello Statuto) ed, in particolare, di aver violato l'art.48 c. 11 lett. b) e c) dello Statuto, per aver comunicato e dato a terzi notizie ed informazioni che riguardavano fatti per i quali era in corso il procedimento disciplinare n.11/21 RGPF, -iscritto in data 22.06.2021, intendimento di deferimento del 12.'07.2021, ricevimento note difensive dell'incolpato in data 26.07.2021, decreto di deferimento e istanza fissazione udienza del 29.07.2021 (procedimento successivamente definito dal Tribunale Federale all'udienza camerale del 26.11.2021), avente come incolpato il tesserato Mario D'Avossa, nonché per avere espresso commenti lesivi delle reputazione delle Federazione, di organi Federali e della Giustizia Sportiva consistenti nelle seguenti affermazioni:

















- "ho la sensazione che si stia verificando un corto circuito istituzionale per cui chi tocca certi fili muore";
- "Abbiamo subito **insulti vergognosi** da parte dei giudici federali";
- "non voglio assolutamente parlare di questo ridicolo procedimento (ndr: quello a carico di mio figlio);
- "Orbene cari amici questo signore (successivamente identificato nell'arbitro RICCARDI) oggi è sospeso; ha ricevuto una telefonata di un signor nessuno che gli ha comunicato la sospensione, senza dirgli il perché; senza dirgli da chi era stata disposta, senza che fosse stata comunicata l'apertura di un procedimento; senza che gli fosse notificata una contestazione. Nulla, solo l'avviso che era sospeso. Cari amici, ma in che mondo viviamo? Che cosa ci sta succedendo? Chi decide questo e con quale autorità?
- Dobbiamo trovare il modo di dire che noi non ci stiamo, che vogliamo continuare giocare in un mondo del quale non dobbiamo vergognarci; che vogliamo divertirci potendo la sera chiacchierare di impasse, di incomprensioni, di giochi di fine mano, di calcolo di probabilità, non di soprusi.

Frasi tutte contenute nella comunicazione a mezzo internet pubblicata sul sito Facebook all'account "*Rinnoviamo la FIGB*" del 15.10.2021 da intendersi parte integrante del presente capo di









imputazione.

- Fatti commessi il 15.10.2021. (deferimento del 20.12.2022) Rilevato in

FATTO

A seguito del deferimento ad opera del PF iscritto al n-13/2021 il tesserato dott. Edoardo d'Avossa (tess. DVD001) veniva tratto in giudizio innanzi al Tribunale Federale per rispondere dell'addebito disciplinare in epigrafe.

Il Collegio è composto come in epigrafe a seguito della astensione del Presidente dott. Antonio Feleppa e del Giudice avv. Simone Rona che, destinatari di una istanza di ricusazione da parte dell'incolpato poi respinta dalla Corte di Appello Federale, hanno ritenuto, con lodevole sensibilità istituzionale, di astenersi dal presente giudizio.

All'odierna udienza tenutasi in videoconferenza con meet.google.com/twk-vxjt-gfm hanno partecipato il PF dott. Bruno Finocchiaro e l'incolpato, a mezzo del proprio difensore avv. Francesca Carnicelli.

Il PF dott. Bruno Finocchiaro nel ribadire il carattere ordinatorio dei termini di cui all'art.48, 4° comma del regolamento di giustizia FIGB, ha confermato l'impianto accusatorio di cui all'atto di deferimento con la conseguente richiesta di condanna dell'incolpato con l'applicazione della sanzione della "deplorazione" di cui al punto c) dell'art.66 del REG. FIGB unitamente al pagamento delle spese di giustizia.





L'avv. Carnicelli ha riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'atto di deferimento per il decorso del termine, -inteso come perentorio-, assegnato al PF comma 4 dell'art.48 del Regolamento di Giustizia per la chiusura della fase istruttoria.

Dopo aver insistito anche sulle richieste istruttorie e dopo una breve confutazione nel merito delle accuse mosse dal PF, l'avv. Carnicelli ha rinviato alle memorie ed agli atti prodotti in giudizio ribadendo, comunque, la richiesta di proscioglimento dell'incolpato dagli addebiti contestati.

Esaurita la discussione camerale, il Tribunale Federale si è riunito in Camera di Consiglio ed ha emesso la seguente sentenza:

Considerato in

DIRITTO

-Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del decreto di deferimento del 20.12.2021 sollevata dalla difesa dell'incolpato con memoria del 17.01.2022.

Con la memoria depositata il 17.10.2022 viene stigmatizzata la tardività del decreto di deferimento essendo stato, quest'ultimo, depositato e comunicato in violazione del termine, ritenuto perentorio, di trenta giorni dallo spirare del termine assegnato all'incolpato per il deposito di memorie di cui all'art.48 co. 4 RG FIGB.

In disparte la verifica della correttezza del calcolo dei termini effettuato dalla difesa dell'incolpato (di cui si dirà appresso), il Collegio ritiene di





aderire a quella parte di giurisprudenza -ormai maggioritaria- per cui i termini così come disposti dall'art.48 RG FIGB per l'esercizio dell'azione disciplinare non hanno natura perentoria.

A detta conclusione si perviene innanzitutto in quanto l'art.48 del citato regolamento non contiene una specifica ed esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare.

Peraltro il Regolamento di Giustizia della FIGB non contiene alcuna norma che -al pari di altri regolamenti di altre Federazioni sportive affiliate al Coni – fissi la perentorietà di tutti i termini indicati al suo interno.

Proprio l'art.1 del RG FIGB, nello stabilire che i principi informatori della Giustizia Federale "sono enunciati nell'art.48 dello Statuto" al comma 6 prevede espressamente, per quanto non disciplinato il rinvio "ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

Il riferimento, sul punto in questione, pertanto va indirizzato all'art.152, comma 2 cpc che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori e perentori.

"I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori".

Come è noto la diversa classificazione del termine dipende sicuramente dalla sua relazione con l'atto o col rapporto o con le attività considerate









nella sequenza procedimentale così come esaminata dalla legge di volta in volta, utilizzando il fattore temporale in collegamento con gli interessi, in funzione della cui tutela giuridica il termine rileva e svolge variamente il suo ruolo.

Sulla base di quanto sin qui rilevato, nel caso di specie, le perentorietà del limite temporale in questione si porrebbe in contrasto anche con l'interesse dell'indagato a non essere condotto dinanzi a un Giudice Federale sulla base di un quadro probatorio sprovvisto di coerenti elementi di fondatezza.

Più nel merito della questione il Collegio fa proprio l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport, secondo il quale la natura perentoria del termine rischierebbe "di compromettere il contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato a garanzia dell'indagato stesso di resistere ad un procedimento manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi".

Il carattere ordinatorio dei termini di cui all'art.48 RG FIGB è risolutivo in termini assorbenti della eccezione avanzata dalla difesa dell'incolpato, determinandone la sua reiezione.

Quanto sopra, però, non esime il Collegio dal rappresentare la propria convinzione della infondatezza dell'eccezione anche nel merito della questione prospettata attesa la erroneità del calcolo dei termini così come effettuato dalla difesa del d'Avossa.









Sul punto sono ben due le strade che comunque conducono alla verificata rispondenza dei termini fissati dall'art.46, c° co. RG FIGB dell'atto di deferimento del 20.12.2021 adottato dal P..F..

Preliminarmente l'erroneità del calcolo risiede nel fatto che il termine originariamente assegnato all'incolpato per produrre le proprie difese in fase istruttoria è stato annullato a seguito della "*interruzione sine die*" del procedimento a causa Covid e ricovero ospedaliero.

A tutto voler concedere, pur ritenendo il procedimento sospeso e non interrotto, la difesa ha basato il proprio calcolo dei termini indicando erroneamente la data della sospensione del citato termine a difesa.

Nel primo caso, come è agevole ricavare dalla comunicazione-istanza, infatti, più che di una "sospensione" del termine si deve parlare della "interruzione del procedimento per l'accadimento di un fatto continuativo la cui cessazione non era prevedibile e con la conseguente necessità della fissazione di <<un nuovo termine>> che non poteva essere inferiore agli originari 15 gg. assegnati anche a tutela doverosa del diritto alla difesa".

Di tanto era convinto lo stesso incolpato che con la mail dell'8.11.2021, nel comunicare l'avvenuta dimissione dall'ospedale "con malattia iniziata il 20.20.2021 e non ancora esauritasi" aveva richiesto di conoscere "i nuovi termini della fase delle indagini preliminari".

Come rappresentato dalla difesa del d'Avossa con la memoria depositata il 17.01.2022, solo il 10.11.2021, veniva effettuato "accertamento formale della guarigione" del suo assistito "tramite tampone negativo" facendo









cessare la causa che aveva interrotto il procedimento.

Da questa data decorreva, pertanto, il nuovo termine di 15 gg con la scadenza al 25.11.2021 per la presentazione della memoria difensiva.

Conseguentemente il termine di 30 gg. assegnato al PF per adottare l'atto di deferimento scadeva il 25.12.2021.

Da qui la regolarità del decreto di deferimento del 20.12.2021.

Il decreto risulta legittimamente e tempestivamente adottato anche se all'accadimento occorso all'incolpato viene attribuito un carattere "sospensorio" del procedimento e, quindi, dei correlati termini assegnati il 15-16/10/2021 per lo svolgimento della difesa.

Ed invero, come dichiarato dallo stesso d'Avossa con la mail inviata il 27.10, la malattia era insorta già dal 20.10.2021 inibendo la possibilità di produrre memoria a difesa.

La "impossibilità di occuparsi della propria difesa" sin dal 20.10 è stata poi ribadita con la mail dell'8.11.2021.

Conseguentemente, il termine di 15 gg originariamente assegnato con l'intendimento di deferimento del15-16/10//2021 era stato intaccato solo di 4 gg. (16.10-20.10) residuando 11 giorni che hanno ripreso a scorrere dal 10.11.2021 (data di effettiva e completa guarigione del d'Avossa così come confermato dalle difese prodotte in giudizio).

Conseguentemente detto termine scadeva il 21.11.2021 assegnando al PF il termine massimo del 21.12.2021 per l'adozione del decreto di deferimento.









Il decreto come è noto è stato adottato il 20.12.2021.

Dalle considerazioni che precedono, sia per il carattere ordinatorio dei termini di cui all'art.48, 4° co. RG FIGB, che per la corretta valutazione dei particolari fatti che hanno scandito la fase istruttoria del procedimento disciplinare e che hanno inciso su termini fissati ai sensi della più volte richiamata disposizione regolamentare, va respinta la eccezione di tardività dell'azione del PF con la conseguenza della regolarità, legittimità ed efficacia del decreto di deferimento del tesserato dott. Eduardo d'Avossa così come emesso dal P.F..

-Relativamente alla istanza istruttoria avanzata dalla difesa dell'incolpato e consistente nell'audizione, come testi, del sig. Antonio Riccardi e dell'avv. Maurizio Napoli, il Collegio, rileva la mancanza assoluta di attinenza con il procedimento in corso delle circostanze che dovrebbero essere provate da dette testimonianze.

In sostanza le parti del comunicato così come contestate dalla PF e divenute oggetto del presente giudizio, non possono essere intaccate dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa del d'Avossa.

Ed invero, pur riconoscendo come avvenuti i fatti che la testimonianza Riccardi dovrebbe confermare, nulla cambia in merito alla contestazione così come formulata dal PF né concorre a chiarire la portata del comunicato pubblicato sul gruppo "Rinnoviamo la FIGB" creato sul social network Facebook.

Lo stesso PF ha ritenuto di dare per veritiere le circostanze sulle quali





viene chiamato come teste il sig. Riccardi.

Relativamente alla "testimonianza" dell'avv. Maurizio Napoli, il Collegio nel sottolineare l'assoluta inconferenza della stessa con il presente giudizio, censura il carattere strumentale della richiesta atteso che con il mezzo testimoniale si pretende di chiedere conto e ragione di quanto rappresentato dallo stesso avv. Napoli, nella qualità di Presidente della Corte di Appello Federale, nell'istanza volta alla sua astensione nell'ormai famoso giudizio che ha visto contrapposti il dott. D'Avossa quale PF e l'avv. Ferlazzo (Presidente FIGB) quale incolpato.

Esaurite le eccezioni e le richieste istruttorie, si procede alla valutazione delle contestazioni di merito avanzate con il decreto di deferimento del 20.12.2021.

Il Collegio ritiene di scrutinare innanzitutto la questione concernente la contestazione all'incolpato delle affermazioni contenute nel comunicato e ritenute lesive della reputazione della Federazione, di Organi federali e della Giustizia Sportiva nonché dei principi di lealtà e probità così come sanciti dagli artt.7, 15 e 48 dello Statuto con eccezione della affermazione "non voglio assolutamente parlare di questo ridicolo procedimento (ndr: quello a carico di mio figlio)" che il Collegio si riserva di scrutinare unitamente alla contestazione di aver diffuso notizie in merito ad un procedimento disciplinare in corso.

In sostanza si segue, in parte, lo schema seguito dall'incolpato dott. d'Avossa nella sua prima memoria depositata il 10.11.2021.





Il PF contesta come lesive della reputazione degli organi federali, della Federazione e della Giustizia Sportiva, le seguenti affermazioni:

- "ho la sensazione che si stia verificando un corto circuito istituzionale per cui chi tocca certi fili muore";
- "Abbiamo subito **insulti vergognosi** da parte dei giudici federali";
- "Orbene cari amici questo signore (successivamente identificato nell'arbitro RICCARDI) oggi è sospeso; ha ricevuto una telefonata di un signor nessuno che gli ha comunicato la sospensione, senza dirgli il perché; senza dirgli da chi era stata disposta, senza che fosse stata comunicata l'apertura di un procedimento; senza che gli fosse notificata una contestazione. Nulla, solo l'avviso che era sospeso. Cari amici, ma in che mondo viviamo? Che cosa ci sta succedendo? Chi decide questo e con quale autorità?
- Dobbiamo trovare il modo di dire che noi non ci stiamo, che vogliamo continuare giocar in un mondo del quale non dobbiamo vergognarci; che vogliamo divertirci potendo la sera chiacchierare di impasse, di incomprensioni, di giochi di fine mano, di calcolo di probabilità, non di soprusi.

Orbene le frasi contestate e sopra riportate sono state estrapolate da un comunicato più ampio pubblicato su Facebook, all'interno di un gruppo avente come propria denominazione "*Rinnoviamo la FIGB*".









E' evidente che si tratta di un gruppo, legittimamente costituito, di tesserati FIGB che si pongono in opposizione, ovvero in sicura posizione critica all'attuale direzione della FIGB, con l'obiettivo di rinnovare la FIGB.

La "sede", quindi, è adatta a ricevere ogni forma di critica ovvero ogni tipo di contributo resi nel solco dell'obiettivo che il gruppo, anche con la sua denominazione, si pone.

Da qui le dichiarazioni contestate al d'Avossa vanno scrutinate alla luce dei principi costituzionali forniti dall'art.21 della Costituzione in tema di libertà di manifestazione del pensiero di cui il diritto alla critica è un corollario privilegiato.

La disamina va effettuata proprio per stabilire se quanto contestato rientra nei limiti garantiti per l'espressione del diritto sopra indicato ovvero se ne ha superato i confini confluendo nella violazione di altri diritti, tutelati costituzionalmente, quali diritti inviolabili della persona ovvero nella violazione delle norme statutarie e regolamentari della FIGB.

In sostanza, così come già chiaramente affermato dalla Corte di Appello Federale con propria sentenza n.2/21 (protocollo CF 1/21) e da cui il Collegio non intende discostarsi, "il rango costituzionale del diritto di critica non implica, evidentemente, che il suo esercizio non possa incontrare legittimi limiti, ma che deve trattarsi di limiti generati dall'eventuale tensioni con beni e diritti, che con esso siano ponderalmente in grado di competere e, quindi, in sintesi, che ritrovino









anch'essi nella Costituzione il loro fondamento: le libertà di cui all'art.21 Cost. non sono senza limiti, purchè questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali" (Corte Costituzionale, sent. N.100/1981).

La Corte di Appello Federale con la sentenza citata continua sottolineando che "tali limiti sono individuati, essenzialmente, nel buon costume, in quanto richiamato dal comma 6 dello stesso art.21 Cost., nei diritti fondamentali della persona – tra cui l'onore: di qui la tensione tra libertà di manifestazione del pensiero e reato di diffamazione-, nell'ordine pubblico e nel prestigio delle istituzioni pubbliche" (legittimamente criticabili, ma senza travalicare i limiti dell'offesa secondo Corte Costituzionale, sent. N.20/1974).

Definiti i confini entro i quali svolgere la valutazione delle frasi sopra contestate dall'atto di deferimento del 20.12.2021, il Collegio rileva che queste ultime, così come estrapolate da altre, non contestate, non superano il diritto alla critica, così come costituzionalmente garantito.

A tale valutazione concorre la sede in cui è stato prodotto il documento, peraltro, solo in parte contestato, la effettiva genericità delle frasi contestate ("chi tocca i fili muore"... "abbiamo subito insulti vergognosi" etc.), sicuramente forti nel lessico e roboanti nei toni ma non incisive e generiche al punto di risultare incomprensibili: in questo quadro viene alla mente il proverbio arabo, così come richiamato dal filosofo Renè Guènon "la carovana passa ...i cani abbaiano".









Risulta sicuramente più vicina alla lesione della reputazione degli organi Federali e della Giustizia sportiva quanto affermato dall'incolpato nella memoria difensiva depositata 1'8.11.2021, protetta dalla immunità derivante dalla sua specifica connotazione di documento prodotto nell'ambito dell'esercizio del diritto alla difesa, all'interno del cerchio ristretto di un procedimento disciplinare ovvero quanto affermato con il comunicato e non contestato dalla PF, in merito al Procuratore aggiunto (..."l'attuale Procuratore aggiunto ad Interim nominato sulla base di una falsa attestazione")

Da quanto sin qui detto, il Collegio ritiene che le frasi sopra indicate estrapolate dal comunicato reso nel gruppo facebook "rinnoviamo la FIGB" e contestate dal PF con l'atto di deferimento quali "commenti lesivi alla reputazione della Federazione, di organi Federali e della Giustizia sportiva" rientrano, al contrario, nell'esercizio del diritto alla critica, con la conseguenza che non risultano lesive dell'onore e del prestigio degli organi di giustizia e federali della FIGB.

Sul punto il tesserato dott. d'Avossa non può che essere scagionato dalle accuse così formulate.

Il Collegio, infine, esamina la contestazione con la quale il PF incolpa il dott. d'Avossa di aver violato i principi di lealtà e probità sanciti dagli artt.7, 15 e 48 dello Statuto Federale e dell'art.2 del Codice di comportamento sportivo con particolare riferimento alla violazione dell'art.48, co.11 lett. b) e c) dello Statuto.









In sostanza con l'atto di deferimento del 20.12.2021 il PF ha contestato al tesserato d'Avossa di aver comunicato a mezzo internet pubblicato nel gruppo facebook "Rinnoviamo la FIGB", -notizie ed informazioni che riguardavano fatti per i quali era in corso il procedimento disciplinare n.11/21 RG PF avente come incolpato il tesserato Mario d'Avossa nonché di aver espresso commenti lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva consistente nell'affermazione "non voglio assolutamente parlare di questo ridicolo procedimento".

L'art.48 comma 11 dello Statuto FIGB fissa una serie di condotte vincolanti per affiliati e tesserati.

In particolare la norma stabilisce: "ciascun affiliato di impegna:

- b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Affiliati o Tesserati o di organi centrali e periferici;
- c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari".

La norma, imperativa ed inderogabile, con particolare riferimento alla lett. c) è riferita a tutti i tesserati e affiliati, ivi compresi, i tesserati e gli affiliati sottoposti a procedimento disciplinare.

La norma, pertanto, non può essere intesa come una norma posta a tutela della privacy del tesserato sottoposto a procedimento disciplinare, ma come norma riferita all'intera comunità bridgistica volta alla tutela dell'attività svolta dagli organi di giustizia della Federazione.









Essa è il giusto corollario del principio fissato dal comma 6 dell'art.48 dello Statuto laddove stabilisce che "gli organi di giustizia agiscono nel rispetto di principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza".

Nella fattispecie concreta l'incolpato ha evidenziato con il comunicato contestato che il "Procuratore aggiunto ad Interim ... ha promosso un procedimento disciplinare nei confronti di mio figlio, Mario d'Avossa, perché il predetto aveva avuto l'ardire di formulare una riserva nei confronti della sig.ra Lucia Ferlazzo, perché la stessa dopo aver appoggiato l'intervento della compagna e dopo aver attaccato contro 3 1º nel palo appoggiato e dopo che la compagna dopo una lunga esitazione aveva coperto con l'asso la Q secca del morto e, dopo analoga esitazione, aveva proseguito nel colore, aveva infine rigiocato dopo aver pero il ritorno in un altro colore".

Il comunicato continuava informando che "mio figlio ha depositato quattro pareri di top arbitri, tutti nel senso dell'assoluta correttezza, ai sensi del Codice Internazionale del Bridge di gara, della condotta di mio figlio".

In sede di giudizio, l'incolpato ha depositato una nota a firma del tesserato Mario d'Avossa con la quale autorizza il padre a parlare in pubblico del giudizio a cui era sottoposto.

Per il carattere della norma statutaria violata detta autorizzazione non ha alcun valore.

La norma violata, come detto, è imperativa ed inderogabile per tutti gli









affiliati ed i tesserati compreso l'incolpato nel procedimento disciplinare.

Quest'ultimo, pertanto, non può disporre alcunchè in merito alla pubblicazione delle relative notizie ovvero alla rappresentazione pubblica dei fatti concernenti il procedimento disciplinare a cui è sottoposto.

La indisponibilità per l'interessato sottoposto a procedimento disciplinare di disporre delle informazioni del procedimento disciplinare a proprio piacimento, determina il venir meno da parte di quest'ultimo di qualsiasi facoltà di officiare un terzo a fare uso pubblico delle notizie e dei fatti attinenti il procedimento disciplinare in corso, anche se a scopo difensivo o critico.

E' evidente, quindi, che avendo rese pubbliche le informazioni, le notizie ed i fatti concernenti il procedimento disciplinare all'epoca in corso avente come soggetto sottoposto il proprio figliolo, il tesserato d'Avossa ha infranto in termini chiari e palesi l'impegno fissato dall'art.48 co.11, lett. c) dello Statuto ed assunto in termini inderogabili all'atto dell'iscrizione alla FIGB quale tesserato..

Vi è di più!

Con lo stesso comunicato, pubblicato su Facebook in merito al procedimento disciplinare cui era sottoposto il figlio, il tesserato d'Avossa, ha rappresentato di non voler "assolutamente parlare di questo ridicolo procedimento (ndr: quello a carico di mio figlio)"

La frase è stata contestata dal PF con l'atto di deferimento del 20.12.2020, come lesiva del prestigio degli organi FIGB (in particolare gli





organi di giustizia) e come violativa dei principi di lealtà e probità, nonché dall'art.48 dello Statuto, co.11, lett.b).

Anche qui è evidente come siano stati violati i limiti entro i quali contenere il diritto alla critica, atteso che qualificando "ridicolo" il procedimento disciplinare, si determina una evidente lesione della immagine degli organi preposti all'amministrazione della Giustizia Sportiva, ledendo la loro reputazione in maniera irrimediabile.

In particolare è stata lesa la reputazione della Procura Federale che il detto procedimento non solo lo ha istruito ma gli ha dato sostanza con il conclusivo decreto di deferimento del tesserato indagato.

Ogni attività di giustizia resa dalla PF, dal Tribunale Federale, dalla Corte di Appello Federale o dalla Commissione di Garanzia è svolta con impegno, passione e rispetto non solo delle parti in causa ma anche della funzione esercitata.

Definire ridicolo un procedimento in corso significa svilire la funzione esercitata dagli organi di Giustizia che la stanno promuovendo e se poi l'epiteto è rivolto pubblicamente si determina un'evidente lesione della reputazione di detti organi che integra la violazione degli artt.7, 15 e 48 co.11 lett.b) dello Statuto.

In sostanza alla violazione dei principi di lealtà e probità così come inseriti tra i doveri ai quali sono sottoposti dallo Statuto i tesserati e gli affiliati FIGB si aggiunge la violazione dell'impegno fissato anche questo statutariamente, per gli stessi soggetti, "a non esprimere pubblicamente





giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri affiliati o tesserati o di organi centrali e periferici".

Da quanto sin qui valutato sul punto consegue la fondatezza dell'illecito disciplinare contestato al tesserato Edoardo d'Avossa per aver violato gli artt.7, 15 e 48 dello Statuto federale ed in particolare per aver violato l'art.48 co.11 lett. b) e c) dello Statuto Federale.

L'illecito disciplinare commesso dal tesserato d'Avossa risulta più grave se si tiene a riferimento la funzione di PF da lui ricoperta per lungo tempo, con alti livelli di professionalità e che lo hanno qualificato profondo conoscitore delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano, tra l'altro, la civile convivenza della comunità bridgistica confluente nella FIGB e tutelano il prestigio, nonché la reputazione degli organi di Giustizia.

In relazione a tali considerazioni il Tribunale ritiene equo comminare sanzione immediatamente superiore ai limiti minimi della sospensione di cui all'art.65 lett. e) del RG FIGB che quindi si quantificano in giorni 13

PQM

Il Tribunale Federale

Letti gli atti,

esaminate le richieste delle parti,

visti gli artt.40 e 58

così decide

condanna a 13 giorni di sospensione da ogni attività federale, sia





amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura (art.65 lett. e) R.G. FIGB), il tesserato Edoardo d'Avossa per l'illecito disciplinare consistente nella violazione degli artt.7, 15 e 48 co. 11 lett.b) e c) dello Statuto e dell'art.2 del codice di comportamento sportivo del Coni (richiamato dallo stesso art.15 dello Statuto) per aver dato notizia di un procedimento disciplinare in corso e aver qualificato l'attività degli organi di giustizia della FIGB come "*ridicola*";

condanna il tesserato al pagamento delle spese del procedimento nella misura ridotta di € 100,00;

ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet della FGBI e manda alla segreteria della Giustizia Sportiva perché provveda alla immediata comunicazione alle parti e per ogni ulteriore adempimento necessario.

Così deciso in Salerno, addì 3 marzo 2021

Il Presidente relatore ed estensore Avv. Francesco Lanocita Firmata digitalmente p7m CAdES -BES





